# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2743-A

# RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

## (RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

## APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta del 29 maggio 1952*** *(Stampato n. 2270)*

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
**MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI**
**(DE GASPERI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO**
**(SCELBA)**

**COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO**
**(PELLA)**

**COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**
**(SEGNI)**

**COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**
**(LA MALFA)**

**E COL MINISTRO DELLE FINANZE**
**(VANONI)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 maggio 1952***

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951

***Presentata alla Presidenza il 16 luglio 1952***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene proposto alla vostra approvazione ha già avuto il voto favorevole dell'altro ramo del Parlamento e venne trasmesso alla Presidenza della Camera il 30 maggio 1952. L'Accordo venne firmato a Roma il 28 novembre 1951.

La ratifica della Convenzione culturale fra l'Italia e l'Inghilterra rappresenta un passo ulteriore nei rapporti che l'Italia va riallac-

ciando anche nel campo culturale con i vari Paesi; precedono questa Convenzione quelle con la Francia, col Belgio, con l'Olanda e la Turchia.

Scopo dell'Accordo è favorire nei rispettivi Paesi contraenti, « attraverso amichevoli scambi e cooperazione, la conoscenza e la comprensione più completa che sia possibile delle attività intellettuali, artistiche e scientifiche della vita dell'altro Paese ». Così recita testualmente il Preambolo dell'Accordo.

Le basi del presente Accordo sono sostanzialmente due: il principio della parità; la costituzione di una Commissione operativa.

*a*) Il principio della parità non ha bisogno di commenti: esso è il naturale regolamento dei rapporti fra due Stati in qualsiasi materia e quindi anche e soprattutto in quella di carattere culturale. Tuttavia è da osservare che nei rapporti di fatto questo principio è soggetto alla condizione dello stato reale dei due Paesi. Parlando di uguaglianza fra l'Italia ed il Regno Unito è evidente che il principio rimane fermo ma le differenze di mezzi, di possibilità fra i due Paesi giuocano nel senso che difficilmente l'Italia può per ora sostenere il paragone di mezzi di diffusione della propria cultura, con i mezzi ben più ampi e già in atto del Regno Unito.

Sarà compito di chiunque nella nostra collettività può disporre di iniziative e di mezzi per fondare scuole, per sostenere borse di studio, ecc. far sì che il paragone con la corrispondente azione del Regno Unito sia meno inferiore di quello che oggi la realtà effettivamente dimostra.

*b*) Per tutti i fini relativi alla applicazione dell'Accordo in oggetto, è prevista la costituzione di una Commissione mista permanente di 10 membri di cui 5 italiani e 5 britannici. Uno dei compiti essenziali della Commissione sarà quello di formulare ogni proposta concreta che riguardi gli oggetti della presente Convenzione e ne assicuri la pratica esecuzione.

Gli oggetti della Convenzione sono descritti negli articoli 1 e seguenti dell'Accordo, e possiamo così riassumerli: cattedre universitarie, lettorati e corsi di lingua, letteratura e storia dei due Paesi. Istituti di cultura e Associazioni culturali. Scambi di professori, studenti e studiosi. Borse di studio e di perfezionamento. Reciproca assistenza nel campo delle attività intellettuali, artistiche, scientifiche. Riconoscimento dei titoli di studio. Corsi di vacanze. Visite reciproche di gruppi scelti e scambi di conferenze, concerti, mostre, opere teatrali, cinematografiche, radiofoniche, ecc., scambi di libri. Facilitazioni doganali pel funzionamento di Istituti di cultura. Facilitazioni di soggiorno al personale degli Istituti stessi ed a studiosi.

* * *

Particolarmente importante appare l'articolo 2 con il quale si conferma il riconoscimento agli Istituti e Centri di cultura britannica già esistenti in Italia e si conferisce al Governo Italiano il diritto di stabilire e sviluppare propri Istituti in altrettante sedi della Gran Bretagna. È questo il punto di paragone nel quale risalta la nostra attuale deficienza di mezzi e di possibilità immediate, ma che conferisce al principio della parità la sua possibile applicabilità futura.

Pure di notevole importanza è l'articolo 6 in forza del quale i titoli di studio di uno dei due Paesi potranno essere riconosciuti come equivalenti ai titoli di studio dell'altro, sia ai fini accademici sia in certi casi per l'esercizio professionale.

La durata dell'Accordo è fissata dall'articolo 21 per un periodo minimo di 5 anni, e potrà essere successivamente prorogata se l'Accordo non sarà denunciato entro un determinato termine.

* * *

Onorevoli Colleghi, le linee morali del presente Accordo si fondono su una tradizione di cultura secolare e ampia come quella italo-inglese. Le trattative vere e proprie per la Convenzione vennero iniziate fin dal 1947 ed ebbero il loro primo passo concreto il 3 marzo 1949 con la presentazione da parte britannica di un progetto che, dopo adeguate consultazioni con tutti i dicasteri nostri interessati alle materie dell'Accordo, dava luogo alle controproposte del nostro Ministero Affari esteri. Le trattative, poi, subivano un arresto nel corso del 1950 per essere riprese nel febbraio del 1951 in Roma con incontri diretti tra esperti italiani e britannici. La conclusione avveniva con la firma segnata in Roma fra il Presidente del Consiglio ed il Ministro degli affari esteri per l'Italia da una parte, e dal Ministro degli affari esteri della Gran Bretagna dall'altra, in occasione della visita di quest'ultimo al nostro Paese. L'Accordo ha quindi una ragione anche di auspicio per i favorevoli rapporti fra i nostri Paesi: la nostra Commissione propone pertanto la ratifica del Disegno di Legge che vi è sottoposto.

MONTINI, *Relatore*.

# DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione culturale tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

# DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*